



Piano per Insediamenti Produttivi Pannellia

P.I.P. EX ART. 27 L.865/1971

TESTO
COORDINATO A
VARIANTE N. 2



REGIONE AUTONOMA FRIULI -
VENEZIA GIULIA



CITTA' DI CODROIPO

TESTO COORDINATO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIP VAR. 2

INDICE

TITOLO I°	Disposizioni generali	pag.	2
	Art. 1 - Riferimenti urbanistici		
	Art. 2 - Validità - varianti		
	Art. 3 - Gestione		
TITOLO II°	Aree destinate agli insediamenti produttivi.	pag.	2
	Art. 4 - Zona Da.	pag.	2
TITOLO III°	Aree per servizi ed attrezzature collettive.	pag.	4
	Art. 5 - Articolo generale.	pag.	4
	Art. 6 - Zona Sc.	pag.	4
	Art. 7 - Zona Sva.	pag.	4
	Art. 8 - Zona Svb.	pag.	5
	Art. 8 bis – Zona a verde con presenza di colture Protette	pag.	6¹
	Art. 9 - Zona P.	pag.	6
TITOLO IV°	Rete stradale.	pag.	7
	Art.10 - Rete stradale.		
TITOLO V°	Opere di urbanizzazione primaria.	pag.	7
	Art.11 - Opere di urbanizzazione primaria.		
TITOLO VI°	Adeguamento agli standard antinquinamento.	pag.	8
	Art.12 - Adeguamento agli standard antinquinamento.		
TITOLO VII°	Fascie di rispetto	pag.	8
	Art.13 - Fascie di rispetto.		

¹ Modifica introdotta con la variante 1

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Riferimenti urbanistici

Il Piano per gli Insediamenti produttivi (P.I.P.) di cui alle presenti Norme è predisposto nell'ambito della zona classificata come ZONA OMOGENEA D2 in sede di Variante n. 13 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) .

Art. 2 - Validità –Varianti

In conformità con quanto disposto dall'art. 46 della L.R. 52 / '91 il Piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 5 dell'art. 45 della citata L.R. ed ha validità di dieci anni dalla predetta data.

Le varianti al P.I.P. richiedono il rispetto della stessa procedura di cui al presente piano.

Art. 3 - Gestione

La gestione del presente piano di zona avviene ai sensi dell'art. 27 della L. 865 / '71.

Ai sensi dell'art. 50 della L.R. 52 / '91 e successive modifiche ed integrazioni, l'utilizzo delle aree da parte del Comune avviene mediante cessione in proprietà .

TITOLO II - Aree destinate agli insediamenti produttivi

Art. 4 - Zona Da.

- definizione

La zona corrisponde alle aree destinate agli insediamenti produttivi individuate all'interno del perimetro dei comparti indicati con i numeri progressivi da 1 a 4 ed è rappresentata nella Tavola di progetto n. 5 - Planimetria di zonizzazione .

- destinazione

Sono ammesse tutte le funzioni inerenti le attività artigianali e industriali, impianti per la produzione dell'energia, servizi tecnici ed amministrativi, laboratori di ricerca, depositi, magazzini, rimesse, silos, nonché le attrezzature tecnologiche pertinenti le attività. Sono ammesse, inoltre, le funzioni di commercializzazione dei prodotti delle attività artigianali ed industriali interne alla zona.

E' altresì ammessa la funzione residenziale limitatamente ad un alloggio per ciascuna attività insediata a servizio del custode o del titolare dell'azienda.

- interventi

Sono consentiti interventi di nuova edificazione.

- indici e prescrizioni

Per gli interventi ammessi valgono i seguenti indici :

-	SM	(Superficie minima di intervento)	mq	8000
		Riferita ai lotti L1-L2-L3-L4-L5- -L7-L9-L10-L11-L12-L13-L14-L15—16-L17²		
-	SM	(Superficie minima di intervento)	mq	4000
		Riferita ai lotti L6-L8-L18³		
-	QF	(grado di utilizzazione max della SF)	%	50
-	DE	(distacco tra fabbricati)	m	20
-	DC	(distanza dai confini)	m	10
		In presenza di un progetto planivolumetrico accorpante più lotti è ammessa la costruzione a confine.		
-	DS	distanza dalle strade)	m	20
-	Dss	(distanza dalla strada statale SS n. 463)	m	40
-		Quota piano di calpestio del fabbricato rispetto al piano stradale della viabilità interna, min.	cm	+ 20

² Modifica introdotta con la variante n. 2

³ Modifica introdotta con la variante n. 2

La posizione e la larghezza degli accessi ai singoli lotti rappresentati negli elaborati grafici del progetto di Piano Attuativo del P.I.P. in argomento da ricavarsi sulla viabilità di distribuzione interna, sono da considerarsi puramente indicativi. Essi possono essere modificati in relazione alle esigenze delle singole attività che andranno ad insediarsi nei lotti purchè eseguiti in conformità, per forme e materiali, a quelli indicati nel progetto delle opere di urbanizzazione. ⁴

Nei comparti suddivisi in lotti, lotti che vengono indicati con il simbolo L n°, sono ammesse aggregazioni di 2 o più lotti .

Nell'ambito dei lotti devono essere previsti almeno un posto macchina ogni due addetti con un minimo di un posto macchina e parcheggi di relazione in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile in misura non inferiore al ~~30%~~ **10%** ⁵ della superficie utile degli edifici.

Gli interventi devono essere di concezione lineare, con tipologia riconducibile alla funzione produttiva del manufatto, uniformandosi all'uso dei componenti modulari dell'edilizia industrializzata.

La superficie residenziale complessiva non può essere superiore a mq 150 lordi.

Le aree a verde non possono essere inferiori al ~~20%~~ **15%** ⁶ della superficie fondiaria del lotto **assicurando lungo i perimetri del lotto una fascia a verde di larghezza minima pari a mt. 3,00.** ⁷

All'interno dei lotti dovranno essere messe a dimora specie arboree ad alto fusto, secondo quanto previsto al successivo art. 8, a formare filari regolari lungo i confini tra lotti adiacenti.

Tali aree concorrono a tutti gli effetti alla formazione della superficie fondiaria

Per il Lotto L1 si prescrive la realizzazione, in adiacenza alla linea di confine con il Lotto L2, di una fascia a verde della larghezza di m 2.00, ottenuta con specie arbustive, e di una fascia alberata di m 1.00, con essenze da ricercarsi tra quelle indicate per la zona SvB delle presenti norme di attuazione, con interposta una fascia a verde della larghezza di m 6.00 mantenuta a prato per permettere il passaggio dei mezzi per la manutenzione della rete di fognatura.

Per i Lotti L10 ed L11 si prescrive la realizzazione, in adiacenza alla linea di confine con l'area verde con presenza di colture da preservare, di una fascia a verde ottenuta la messa a dimora di specie arbustiva essenza Carpino nero. ⁸

I fronti delle aree prospicienti gli spazi pubblici dovranno sempre essere chiusi con recinzioni la cui altezza non potrà essere inferiore a m. 1,70 e superiore a m. 2,00. Tali recinzioni dovranno essere costituite da:

- muro in calcestruzzo di c.c.a. lavorato facciavista di larghezza pari a cm 20 e di altezza pari a cm 70, con smussatura superiore dello spigolo prospiciente lo spazio pubblico;
- recinzione modulare in grigliato a maglia quadra, costituita da pannelli in acciaio della lunghezza non superiore a m. 2,00 ancorati a piantane fissate sulla sottostante muratura.

La verniciatura dovrà essere eseguita in colore bianco RAL 1013.

E' ammessa la realizzazione di cabine Enel.

- procedura

Gli interventi si attuano per via diretta mediante rilascio di concessione edilizia.

- documentazione

Gli elaborati scritti e grafici sui quali viene rilasciata la concessione edilizia devono essere corredati di tutte le indicazioni necessarie per la determinazione dell'ubicazione del fabbricato, dell'impianto distributivo dello stesso, dei relativi dettagli costruttivi, dei materiali e delle tecnologie previsti.

Inoltre fanno parte integrante del progetto una relazione tecnica sull'intervento proposto ed uno dettagliato studio scritto e grafico inerente le opere necessarie per assicurare la massima compatibilità dell'insediamento per quanto attiene alla eliminazione di ogni effetto inquinante.

In particolare dovrà essere definito :

- qualità e quantità di materie prime usate nella produzione;

⁴ Modifica introdotta con la variante 1

⁵ Modifica introdotta con la variante 1

⁶ Modifica introdotta con la variante 1

⁷ Modifica introdotta con la variante 1

⁸ Modifica introdotta con la variante 1

- cicli di trasformazione ;
- qualità e quantità di materia solida, liquida e gassosa necessaria ai cicli di trasformazione;
- modalità di prelievo idrico e l'assolvimento delle prescrizioni in materia;
- il sistema di scarico dei rifiuti e di depurazione ;
- Il rispetto nella progettazione e nella realizzazione delle reti di fognatura delle prescrizioni della L. 319/76, L.650/79, L. 172/95, DPGR n° 0384/PRES/82 per gli articoli non abrogati, il Dlgs 11.05.1999 n. 152 e il Dlgs 18.08.2000 n. 258 ed il Regolamento di fognatura comunale;
- la descrizione degli impianti di abbattimento delle emissioni;
- la scheda dei rifiuti : previsione di massima sulla produzione di rifiuti industriali , classificazione e prevedibile smaltimento, ammasso temporaneo, etc. ;
- individuazione delle possibili fonti di inquinamento acustico e soluzioni tecniche previste per la loro riduzione .

La verifica dei parametri di accettabilità delle attività insediabili verrà demandata ad una commissione tecnica comunale integrata con componenti esperti in materia e istituzionali di controllo.

TITOLO III - Aree per servizi ed attrezzature collettive.

Art. 5 - Articolo generale

- definizione

Le aree destinate ai servizi ed alle attrezzature collettive vengono distinte in funzione della loro specifica destinazione nelle zone Sc , Sva , Svb, P .

In particolare alla zona Sc viene riferita l'area destinata ai servizi collettivi, alla zona Sva l'area destinata a verde pubblico attrezzato, alla zona Svb l'area destinata a verde pubblico di barriera, alla zona P l'area destinata ai parcheggi pubblici .

- rappresentazione

Vedi tavola di progetto n. 5 - Planimetria di zonizzazione

- destinazione, interventi, indici e prescrizioni, procedura e documentazione

Si rimanda agli articoli successivi relativi alle singole zone.

Art. 6 - Zona Sc

- definizione

La zona Sc corrisponde all'area destinata ai servizi collettivi.

- rappresentazione

Vedi tavola di progetto n. 5 - Planimetria di zonizzazione

- destinazione

Sono ammesse le funzioni compatibili con i servizi relativi alla zona industriale, quali uffici consortili, assistenziali, infermeria, sedi di organizzazioni sindacali, mensa, bar, unità ricettive per visitatori ed addetti, alloggio del custode o del gestore dei servizi.

- interventi

Sono consentiti gli interventi per la realizzazione delle attrezzature in parola.

- indici e prescrizioni

Gli interventi ammessi sono limitati nel tipo e nella quantità a quelli strettamente necessari per la realizzazione delle attrezzature in parola .

Per gli interventi ammessi valgono i seguenti indici :

- QF (grado di utilizzazione max della SF)	%	40
- DE (distacco tra fabbricati)	m	10
- DS (distanza dalle strade)	m	10
- Hmax (altezza del fabbricato)	m	8
- Quota piano di calpestio del fabbricato rispetto al piano di campagna	cm	+ 30

La superficie residenziale relativa all'alloggio del custode o del gestore dei servizi non può essere superiore a mq 150 lordi complessivi.

Nelle aree di pertinenza od in prossimità delle stesse dovranno essere individuate aree da destinare a parcheggio nel rispetto dello standard minimo fissato nella misura dell'80 % della superficie utile degli edifici .

- procedura

Gli interventi si attuano per via diretta mediante rilascio di concessione edilizia previa redazione di un progetto generale di sistemazione dell'area.

- documentazione

Gli elaborati scritti e grafici sui quali viene rilasciata la concessione edilizia devono essere corredati di tutte le indicazioni necessarie per la determinazione dell'ubicazione dei fabbricati, degli impianti distributivi degli stessi , dei relativi dettagli costruttivi, dei materiali e delle tecnologie previste.

Art. 7 - Zona Sva

- definizione

La zona Sva corrisponde all'area destinata a verde pubblico attrezzato.

- rappresentazione

Vedi tavola di progetto n. 5 - Planimetria di zonizzazione

- destinazione

Sono aree destinate alla formazione di zone a verde pubblico attrezzato per la sosta e lo svago .

- interventi

Sono consentiti gli interventi finalizzati alla formazione di macchie e fasce arboree e di interventi colturali a carico delle formazioni vegetali nonché gli interventi relativi alla realizzazione di attrezzature fisse e mobili finalizzate alla sosta ed allo svago dell'utenza.

- indici e prescrizioni

Gli interventi relativi alla formazione di macchie e fasce arboree saranno realizzati mediante messa a dimora di specie arboree e, nel caso di costituzione di fasce pluristratificate , anche arbustive. La formazione delle fasce arboree sarà eseguita secondo le correnti tecniche del rimboschimento anche mediante l'impiego di pacciamatura con film plastico, concimazioni e gli altri interventi volti alla costituzione rapida della fascia mirando anche alla formazione di fasce dense ed uniformi per tutta l'altezza . Si impiegheranno latifoglie scelte tra le seguenti, privilegiando quelle a foglie perenni o semipersistenti .

Specie arboree :

Alberi

Pioppo nero, Olmo campestre, Carpino bianco, Tiglio selvatico, Pioppo tremulo, Ciliegio selvatico, Tiglio nostrano, Acero oppio, Orniello, Salice bianco, Pioppo bianco, Roverella, Tiglio selvatico, Acero montano, Noce comune, Gelso comune, Bagolaro.

Specie arbustive assortite

Nocciolo comune, Biancospino comune, Prugnolo, Sambuco comune, Spino cervino, Ligustro comune, Carpino nero, Orniello .

Successivamente all'impianto sono consentiti tutti gli interventi colturali volti ad accelerare la costituzione del nuovo soprassuolo.

- procedura

Gli interventi si attuano per via diretta previa approvazione di un progetto esecutivo .

- documentazione

Gli elaborati scritti e grafici sui quali viene rilasciata la concessione edilizia devono essere corredati di tutte le indicazioni necessarie per garantire l'omogeneità dell'intervento e sarà completo dei relativi dettagli costruttivi, dei materiali e delle tecnologie previste.

Art. 8 - Zona Svb

- definizione

La zona SvB corrisponde all'area destinata a verde a barriera vegetale con funzione di schermo visivo e fonoassorbente.

- rappresentazione

Vedi tavola di progetto n. - Planimetria di zonizzazione

- destinazione

Sono aree destinate alla costituzione di fasce alberate e a macchia con essenze ad alto fusto con funzione di schermo visivo e fonoassorbente, nonché di fasce boscate a bassa densità.

- interventi

Sono consentiti gli interventi finalizzati alla formazione delle opere sopradescritte e degli interventi colturali a carico delle formazioni vegetali .

- indici e prescrizioni

Nella scelta delle specie ,nella loro mescolanza e nell'adozione del sesto di impianto si mirerà alla formazione di strutture ad alto fusto . La formazione delle fasce e delle macchie boscate sarà eseguita secondo le correnti tecniche del rimboschimento con l'impiego di specie arboree ed arbustive anche mediante l'impiego di pacciamatura con film plastico, concimazioni e gli altri interventi volti alla costituzione rapida del soprassuolo .

Si impiegheranno latifoglie scelte tra le seguenti, privilegiando quelle a foglie perenni o semipersistenti .

Specie arboree :

Alberi

Pioppo nero, Olmo campestre, Carpino bianco, Tiglio selvatico, Pioppo tremulo, Ciliegio selvatico, Tiglio nostrano, Acero oppio, Orniello, Pioppo bianco, Roverella, Acero montano, Noce comune, Bagolaro.

Specie arbustive assortite

Nocciolo comune, Biancospino comune, Prugnolo, Sambuco comune, Spino cervino, Ligustro comune, Carpino nero, Orniello .

Le suddette specie potranno essere integrate da altre latifoglie anche ornamentali.

- procedura

Gli interventi si attuano per via diretta previa approvazione di un progetto esecutivo .

- documentazione

Gli elaborati scritti e grafici sui quali viene rilasciata la concessione edilizia devono essere corredati di tutte le indicazioni necessarie per garantire l'omogeneità dell'intervento .

Art. 8 bis - Zona a verde con presenza di colture protette

- definizione

La zona corrisponde all'area destinata a verde con presenza di colture protette.

- rappresentazione

Vedi tavola di progetto n.5 Var - Planimetria di zonizzazione

- destinazione

Sono aree caratterizzate dalla presenza di specie vegetali non autoctone di notevole interesse botanico .

- interventi

Sono consentiti gli interventi finalizzati al mantenimento delle specie ed alla manutenzione ed alla cura delle colture presenti.

- indici e prescrizioni

La manutenzione e la cura delle specie vegetali dovrà avvenire previa redazione da parte di esperto nel settore di un ben definito piano di intervento.⁹

Art. 9 - Zona P

- definizione

La zona P corrisponde alle aree destinate ai parcheggi di uso pubblico.

- rappresentazione

Vedi tavola di progetto n. 5 - Planimetria di zonizzazione

- destinazione

Omissis

- interventi

Sono consentiti gli interventi per la realizzazione delle strutture in parola.

- indici e prescrizioni

Gli interventi ammessi sono limitati nel tipo e nella quantità a quelli strettamente necessari per la realizzazione delle attrezzature in parola .

- procedura

Gli interventi si attuano per via diretta previa approvazione di un progetto esecutivo .

- documentazione

Gli elaborati scritti e grafici sui quali viene rilasciata la concessione edilizia devono essere corredati di tutte le indicazioni necessarie per ottenere una descrizione univoca dell'intervento.

TITOLO IV - Rete stradale

Art. 10 - Rete stradale

- definizione

La viabilità esistente e di progetto viene registrata secondo la seguente classificazione :

- viabilità urbana di collegamento
- viabilità di distribuzione interna

- rappresentazione

Vedi tavole di progetto n. 4 Planimetria di progetto , n.5 Planimetria di zonizzazione, n. 6 Rete viaria - sezioni stradali.

- destinazioni

Omissis

- interventi

Sono ammessi interventi di manutenzione della viabilità esistente nonché interventi volti alla realizzazione della viabilità di progetto.

- indici e prescrizioni

Per quanto concerne le caratteristiche funzionali, viene fatto riferimento alle Tabb. n 1 e n 3 del PUR.

Per quanto attiene le caratteristiche tecniche in via generale viene fatto riferimento alle norme CNR vigenti ed al nuovo codice della strada.

Nella progettazione esecutiva devono comunque essere rispettate le tipologie delle sezioni stradali così come sono indicate nella Tav. 6 - Rete viaria - Sezioni di progetto. In fase di progettazione esecutiva sono per altro ammesse variazioni alla rete viaria determinate da sopravvenute e motivate esigenze funzionali .

Gli accessi ai lotti sono ammessi esclusivamente sulla viabilità di distribuzione interna.

- procedura

Gli interventi ammessi si attuano per via diretta previa approvazione di un progetto esecutivo.

⁹ Modifica introdotta con la variante 1

- documentazione
- Omissis

TITOLO V - Opere di urbanizzazione primaria

Art. 11 - Opere di urbanizzazione primaria

- definizione

Le opere di urbanizzazione primaria concernono la rete idrica, la rete fognaria, la rete metano, la rete di distribuzione Enel, la rete di distribuzione telefonica Telecom e delle fibre ottiche, la rete di illuminazione pubblica .

- rappresentazione

Vedi Tavv. n. 7 Reti tecnologiche di progetto - Rete fognaria ; n. 8 Reti tecnologiche di progetto - Rete idrica e dei canali di irrigazione; n. 9 Reti tecnologiche di progetto - Rete Enel ; n.10 Reti tecnologiche di progetto - Rete di illuminazione pubblica ; n. 11 Reti tecnologiche di progetto - Rete gas metano ; n. 12 Reti tecnologiche di progetto - Rete Telecom e fibre ottiche.

- destinazioni

Omissis

- interventi

Sono consentiti gli interventi per la realizzazione delle reti infrastrutturali in parola .

- indici e prescrizioni

Il progetto esecutivo dovrà essere corredato della preventiva presa visione, per accettazione delle opere progettate, dagli Enti preposti alla conduzione e manutenzione delle reti tecnologiche .

- procedura

Gli interventi ammessi si attuano per via diretta previa approvazione di un progetto esecutivo .

- documentazione

Omissis

TITOLO VI - Adeguamento agli standard antinquinamento

Art. 12 - Adeguamento agli standard antinquinamento

Il rilascio della autorizzazione o della concessione edilizia agli interventi ammessi nelle aree destinate agli insediamenti produttivi è subordinato al preventivo adeguamento dell'attività alle norme antinquinamento. In particolare dovranno essere rispettati gli standard antinquinamento relativi a :

- inquinamento delle acque , come disciplinato dalla L. 319/76, dalla L. 650/79, dalla L. 172/95, dal DPGR n°84/ Pres/82, per gli articoli non abrogati, il Dlgs 11.05.1999 n. 152 e il Dlgs 18.08.2000 n. 258 ;
- inquinamento da rifiuti come disciplinato dalla legislazione nazionale e regionale vigente, D.P.R. 915/82 , L. 45/89 , L.R. 30/87 (e loro successive modifiche ed integrazioni) ;
- inquinamento da emissioni in atmosfera come disciplinato dalla L. n°. 203 /88 e dalla normativa regionale vigente (e loro successive modificazioni ed integrazioni) ;
- inquinamento da rumore come disciplinato dal DPCM 01.03.1991 (e successive modifiche ed integrazioni)

L'ubicazione di depositi di materiali pericolosi è prevista separata dal corpo di fabbrica produttivo.

Per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, lo stoccaggio provvisorio in attesa di smaltimento può essere effettuato, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, all'interno del lotto .

A tal fine dovrà venir individuata un'area pavimentata e realizzata a vasca impermeabilizzata, destinata esclusivamente a tale funzione.

Tale area dovrà venir indicata e recintata, in modo da essere accessibile al solo personale addetto. L'area deve essere posta all'interno del lotto ad una distanza di m 10 dai confini .

Gli stoccaggi di rifiuti speciali tossici e nocivi, contenuti in recipienti fissi e mobili (vasche , taniche, fusti, etc.), devono prevedere per questi adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e nel caso di recipienti mobili vanno utilizzate idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto. Questi come pure i serbatoi fuori terra di contenimento di residui liquidi devono essere dotati di un bacino di contenimento di capacità pari o superiore all'intero volume del serbatoio.

Rifiuti allo stato semisolido e solido stoccati in cumuli devono avere basamento resistente al carico dei rifiuti

Le superfici di appoggio devono essere pavimentate senza vuoti ed adeguatamente rialzate ai bordi in modo da evitare spandimenti e percolazioni all'esterno delle aree.

I liquidi che eventualmente si raccolgono sul pavimento vanno convogliati, se compatibili, nella fognatura; tra l'area di stoccaggio ed il collegamento di questa alla rete fognaria interna va previsto un pozzetto di ispezione.

I recipienti ed i cumuli devono essere protetti **dagli agenti atmosferici e dagli effetti derivanti dall'irraggiamento solare**¹⁰. A tal fine è consentito prevedere aree idonee a ridosso degli edifici anche con la costruzione di una apposita tettoia di protezione. Tali aree devono essere ubicate alla maggiore distanza possibile dagli uffici.

Gli eventuali silos dovranno essere localizzati alla maggiore distanza possibile dagli uffici, secondo una scelta che valuti opportunamente anche gli insediamenti limitrofi.

Le sorgenti sonore in esterno devono prevedere cabine di insonorizzazione opportunamente dimensionate.

TITOLO VII - Fasce di rispetto

Art.13 Fasce di rispetto

definizione

Le fasce di rispetto riguardano la servitù dell'oleodotto militare, i rispetti stradali della SS.n. 463 del Tagliamento e della strada comunale Valvasone – Pozzo e dei sostegni della linea ENEL 132 KV.

La conformazione del piano è tale da non determinare situazioni che producono limitazioni nello svolgimento delle attività produttive agricole in atto.

- destinazione

Tali fasce costituiscono a tutti gli effetti aree inedificabili

- interventi

Omissis

- indici e prescrizioni

Le dimensioni delle fasce di rispetto dalla SS 463 e dalla strada comunale Valvasone - Pozzo sono rispettivamente di 40 e 20 metri. Sono ammesse deroghe unicamente se autorizzate dagli Enti.

In merito all'elettrodotto la fascia di rispetto sarà determinata in relazione ai limiti di esposizione per l'induzione magnetica e per il campo elettrico previsti dal DPCM 08.07.2003 in relazione alla Legge 22.02.2001 n. 36.

~~In merito alle linee elettriche dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel D.M. 21.03.1988 e nel DPCM 23.04.92.⁴⁴~~

Tali fasce di rispetto dovranno sempre essere rappresentate nei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione.

- procedura

Omissis

- documentazione

Omissis

¹⁰ Così come modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13.10.2000.

¹¹ Modifica introdotta con la variante 1

Piano e Varianti	Delibera di approvazione	Pubblicazione sul BUR
P.I.P. Pannellia		
P.I.P. Pannellia	C.C. n. 02 del 11.01.2001	n. 10 del 07.03.2001
Variante n. 1	<i>C.C. n. 37 del 01.06.2005</i>	<i>n. 32 del 10.08.2005</i>
Variante n. 2	<i>G.C. n. 81 del 18.03.2010</i>	<i>n. 18 del 05.05.2010</i>